



UNICAMILLUS

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA CHIAMATA
DEI PROFESSORI
DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

A seguito delle modifiche del Comitato Tecnico Organizzatore del 25 marzo 2021

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

TITOLO I – Norme generali

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, le procedure di chiamata di professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 240/2010, art. 18 e art. 24 cc. 5 e 6 e della chiamata diretta ai sensi della legge 230/2005 art. 1 comma 9 e nel rispetto dei principi enunciati dalla carta Europea dei ricercatori.

Articolo 2 - Attivazione della procedura

1. Nei limiti del numero complessivo di posti disponibili sulla base della programmazione di Ateneo deliberata dal Comitato Tecnico Organizzatore, il Rettore, anche su richiesta della Facoltà Dipartimentale, può proporre al Comitato Tecnico Organizzatore l'attivazione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia.

2. La richiesta della Facoltà Dipartimentale è formalizzata con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella composizione limitata ai professori ordinari, se riferita a posti di professori di prima fascia, ovvero nella composizione riservata ai professori ordinari e associati, se riferita a posti di professore di seconda fascia.

3. La proposta deve essere motivata sulla base delle esigenze scientifiche e didattiche e dei piani e programmi di sviluppo della Facoltà Dipartimentale interessata e deve indicare una delle seguenti modalità di copertura del posto:

a) chiamata all'esito di procedura di selezione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18, comma 1°, della legge 240/2010, come disciplinata dal Titolo I del presente regolamento;

b) chiamata all'esito di procedura di valutazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010, di professori e di ricercatori già in servizio presso l'Ateneo, come disciplinata dal Titolo II del presente regolamento;

c) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e s.s.m.m.i.i..

4. La proposta deve altresì indicare:

a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

b) il settore concorsuale in relazione al quale devono svolgersi le procedure di selezione e valutazione;

c) l'eventuale profilo richiesto per la chiamata, mediante la specificazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

d) le funzioni didattiche, scientifiche e clinico-assistenziali, ove previste, e l'impegno che il professore chiamato sarà tenuto a svolgere, in conformità al Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, può inoltre specificare l'ente che assume l'impegno di inserire in convenzione il candidato selezionato.

5. Il Comitato Tecnico Organizzatore decide in ordine alla scelta della procedura da seguire per la copertura del posto previo accertamento delle risorse finanziarie disponibili per la copertura di posti di professori di I e II fascia.

TITOLO II - Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'articolo 1 comma 9 della Legge 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 3 - Procedura di Chiamata

Le procedure di chiamata diretta o per chiara fama si svolgono con le modalità disciplinate dall'Articolo 1 comma 9 della legge 230 del 2005 e successive modificazioni.

TITOLO III - Procedura di chiamata ai sensi dell'Articolo 18 comma 1 della Legge 240/2010

Articolo 4 - Bando di selezione.

1. Nel caso di attivazione di un posto da ricoprire mediante procedura di selezione ai sensi dell'art.18, comma 1, della legge n. 240/2010, quest'ultima è avviata mediante l'emanazione, con decreto del Rettore, di un apposito bando.

Il bando è pubblicato almeno sul sito dell'Università, del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul sito dell'Unione Europea tramite pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta ufficiale.

2. Il bando può riguardare uno o più posti e deve specificare, per ciascuno:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il numero dei posti e la Facoltà Dipartimentale presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- c) il settore concorsuale e l'eventuale profilo tramite l'indicazione del settore scientifico disciplinare;
- d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;

e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di candidatura, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco;

g) eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;

h) la sede del servizio;

i) le modalità di accertamento delle competenze linguistiche del candidato, necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo e alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;

l) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione, di norma, non possono essere inferiori a trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di emanazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Comitato Tecnico Organizzatore può abbreviare tali termini, in caso di motivata urgenza.

Articolo 5 - Requisiti di ammissione.

1. Possono essere ammessi a partecipare alle procedure di selezione:

- a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni e la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
- b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210, per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia e nel settore corrispondenti a quelli per i quali viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, valutate sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Non possono partecipare ai procedimenti per le chiamate coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di candidatura, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale, o con un componente del Comitato Tecnico Organizzatore dell'Ateneo.

Articolo 6 - Commissione.

1. La composizione della Commissione di valutazione è deliberata dal Comitato Tecnico Organizzatore ed è nominata con decreto rettorale. I lavori della Commissione devono concludersi entro il termine indicato nel decreto rettorale di nomina. Per comprovati motivi, il Rettore può prorogare il predetto termine per una sola volta. Decorso il termine di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di selezione siano conclusi e

gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova. Della eventuale proroga e dell'eventuale scioglimento della Commissione il Rettore informa il Comitato Tecnico Organizzatore nella prima adunanza utile.

2. Le Commissioni per il reclutamento dei professori associati e ordinari sono composte da almeno tre professori di ruolo di prima fascia. Un componente della commissione potrà essere eventualmente anche straniero. In tal caso il docente straniero dovrà avere un ruolo equivalente a quello di prima fascia.

3. I Componenti della Commissione sono individuati tra gli afferenti al macrosettore concorsuale cui appartiene il posto messo a concorso; di regola almeno un componente è scelto tra gli afferenti all'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando.

4. Non possono far parte delle Commissioni di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

5. Le Commissioni giudicatrici sono costituite nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni Commissario, dopo la predeterminazione dei criteri e dopo aver preso visione della lista dei candidati, deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni.

1. Il bando definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica svolta dai candidati.

2. In particolare, nella predisposizione dei criteri e parametri di cui al comma 1, si deve tenere conto almeno dei seguenti criteri di massima:

a) ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità;

b) ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, sono considerati l'autonomia scientifica dei candidati; la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; l'organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio; il conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; la partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale; l'attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali;

c) ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione

delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti: a. originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica; b. congruenza della produzione scientifica con il profilo da coprire e col relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo; c. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;

d. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni di selezione si avvalgono anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.

3. Il bando di concorso può prevedere lo svolgimento di una prova orale, consistente in una lezione o nella presentazione dell'attività scientifica del candidato e nella discussione dei titoli dallo stesso presentati, nonché delle eventuali competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando.

4. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti. Dei lavori viene redatto un verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione e dal segretario verbalizzante. La commissione può avvalersi di strumenti di lavoro telematico.

5. All'esito della valutazione la commissione designa il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste da ciascuna delle posizioni oggetto del bando. La designazione è assunta con motivata delibera e con la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. La commissione può deliberare di non designare nessun candidato.

6. Gli atti della procedura sono trasmessi al Rettore che ne accerta la regolarità formale. Gli atti sono soggetti a pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 8 - Chiamata.

1. La Facoltà Dipartimentale interessata formula la proposta di chiamata del candidato designato dalla Commissione.

2. La proposta di chiamata deliberata è trasmessa al Comitato Tecnico Organizzatore che la approva o la respinge motivatamente.

3. La nomina è disposta con Decreto del Rettore.

Titolo IV - Procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010.

Art. 9 - Modalità di svolgimento delle procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 6, della legge n. 240/2010.

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, entro il terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, la Facoltà Dipartimentale interessata può deliberare di sottoporre a valutazione il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010.
2. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito di esecuzione del contratto è svolta entro il terzo anno del contratto stipulato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 ed è effettuata da una Commissione nominata con decreto rettorale.
3. La Commissione è composta da tre professori di prima o seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale per il quale il candidato ha conseguito l'abilitazione ovvero nell'ambito del relativo macrosettore concorsuale; ove possibile, almeno un componente è scelto tra gli appartenenti al settore scientifico disciplinare di afferenza del ricercatore. I componenti possono essere anche esterni ai ruoli dell'Ateneo. Alla procedura si applica, se compatibile, l'articolo 6 del presente regolamento.
4. La Commissione valuta il candidato con motivato giudizio fondato sui criteri di valutazione indicati nel D.M. 344 del 4 agosto 2011 nonché in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
5. All'esito della procedura di valutazione in caso di parere positivo il Rettore propone al Comitato Tecnico Organizzatore la chiamata del candidato. Il Comitato Tecnico Organizzatore, con propria delibera, approva o respinge motivatamente la proposta di chiamata. La nomina è disposta con decreto del Rettore.
6. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 per la chiamata in ruolo dei professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università, può essere utilizzata la procedura prevista dall'articolo 24 comma 5 della legge 240/2010. Tale procedura potrà essere adottata fino alla data consentita dalla normativa vigente.

TITOLO V-Disposizioni Finali

Articolo 10 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Ateneo e alle Disposizioni legislative vigenti.
2. Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal CTO e depositato presso gli uffici della Segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme.

Articolo 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è in vigore dal 30 gennaio 2018, data della sua prima approvazione da parte del Comitato Tecnico Organizzatore.